

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1975)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, STIRATI, BLOISE e CORONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1975

Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevedeva che il Governo proponesse al Parlamento una pianificazione nazionale delle nuove sedi universitarie.

Scaduto infruttuosamente il termine di un anno previsto in tale legge, appare opportuna una iniziativa parlamentare almeno per alcuni casi di libere Università già esistenti e abilitate a rilasciare titoli con valore legale.

Esse infatti, finora sostenute finanziariamente dagli enti locali, versano in gravissime difficoltà in conseguenza delle note condizioni in cui gli enti locali stessi si trovano; d'altra parte, è corretto che lo Stato assuma direttamente gli oneri relativi alla istituzione universitaria quando l'istituzione di nuove sedi appaia motivata dal punto di vista sociale e valida dal punto di vista scientifico-didattico.

Richiamandosi ad altri provvedimenti già presentati in Parlamento per la indilazionabile statizzazione dell'Università di Urbino, ci si limita col presente disegno di legge ad affrontare la questione relativa all'Abruzzo ed al Trentino.

Per l'Abruzzo occorre apportare alcuni correttivi per evitare che si perpetuino in sede statale alcune gravi incoerenze attualmente presenti nelle libere Università. L'articolo 2 del disegno di legge da noi proposto caratterizza pertanto in senso tecnico-scientifico la sede dell'Aquila, trasferendovi la facoltà di architettura attualmente a Pescara, e in senso prevalentemente umanistico-sociale l'Università « Gabriele D'Annunzio », presso cui viene peraltro mantenuta la facoltà di medicina e chirurgia. Si ritiene in questo modo di consentire uno sviluppo qualificato dei due centri universitari, che non devono costituire doppioni l'uno dell'al-

tro: per questi motivi non è stata ritenuta possibile la statizzazione dell'attuale Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

È stato anche ritenuto indispensabile applicare all'Università statale « Gabriele D'Annunzio » il criterio di unicità di sede previsto per tutte le Università dalle norme vigenti: a tal fine, viene favorita con apposito stanziamento la realizzazione del complesso edilizio unitario per tale Università. Non appare compatibile con alcun principio di serietà didattico-scientifica, oltre che con la normativa in vigore, il mantenimento di una sede distaccata a Teramo: una popolazione universitaria di circa 2.500 allievi, un numero annuo di diplomati di tutte le scuole della provincia di poco superiore a mille non consentono un insediamento minimamente qualificato.

È stata invece ritenuta utile, per garantire alla città di Teramo una istituzione culturale valida, la determinazione di tale sede per l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi di cui ai « decreti delegati » sulla scuola: si tratta di un istituto suscettibile di ampi sviluppi e destinato a svolgere un ruolo fondamentale per l'intero sistema scolastico regionale. In una visione ormai largamente accettata dei nuovi metodi di formazione del personale scolastico a tutti i livelli, è stato anche ritenuto necessario sopprimere le facoltà di magistero, garantendo invece un impegno delle Università per l'accesso a tutte le facoltà dei diplomati di istituti secondari quadriennali

e istituendo in ciascuna delle tre Università un dipartimento di scienza dell'educazione, destinato alla preparazione specifica del personale insegnante.

Sono stati previsti corsi di laurea di nuovo tipo in relazione ad esigenze largamente mature. La laurea in istituzioni e metodi del servizio sociale era già prevista nel progetto di riforma universitaria e corrisponde ad una funzione professionale sempre più qualificata, rispetto alla quale è opportuno sperimentare sistemi formativi di personale ad un livello ancora più elevato di quello corrispondente ai diplomi delle attuali scuole di servizio sociale; la facoltà di sociologia di Trento, a suo tempo prima in Italia nel settore, è particolarmente adatta per questo nuovo corso. L'altro corso di laurea non previsto dall'ordinamento vigente (organizzazione del territorio montano) viene inserito nelle Università dell'Aquila e di Trento per ovvie ragioni legate alla natura dei rispettivi territori; esso dovrà avere caratteristiche largamente interdisciplinari. Nel disegno di legge sono state inserite alcune indicazioni di innovazioni universitarie ormai largamente condivise: dalla struttura dipartimentale alla valorizzazione dell'autonomia nelle disposizioni statutarie. A proposito di queste ultime, per la sede di Trento è anche parso opportuno tenere conto delle peculiarità legate alla natura della Regione a statuto speciale.

Le rimanenti norme hanno aspetti prevalentemente tecnici e si ritiene superfluo illustrarle in dettaglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dall'anno accademico 1975-76 sono comprese tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti Università: Università dell'Aquila; Università « Gabriele D'Annunzio » di Chieti-Pescara; Università di Trento.

Contestualmente, vengono soppresse le corrispondenti libere Università.

Art. 2.

Le Università di cui all'articolo 1 sono costituite dalle seguenti facoltà o scuole.

Per l'Università dell'Aquila:

1) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (con i corsi di laurea in fisica, in matematica, in scienze biologiche);

2) facoltà di ingegneria (con i corsi di laurea in ingegneria civile, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica);

3) facoltà di architettura (con i corsi di laurea in architettura, in urbanistica, in organizzazione del territorio montano, destinato quest'ultimo ad affrontare i problemi economici, agrari, zootecnici, idrogeologici del territorio).

Per l'Università « Gabriele D'Annunzio » di Chieti-Pescara:

1) facoltà di giurisprudenza (con il corso di laurea in giurisprudenza);

2) facoltà di scienze politiche (con il corso di laurea in scienze politiche);

3) facoltà di economia e commercio (con i corsi di laurea in economia e commercio e in scienze economiche e sociali);

4) facoltà di lettere e filosofia (con i corsi di laurea in lettere e in filosofia);

5) facoltà di lingue e letterature straniere (con il corso di laurea in lingue e letterature straniere);

6) facoltà di medicina e chirurgia (con il corso di laurea in medicina e chirurgia).

Per l'Università di Trento:

1) facoltà di sociologia (con i corsi di laurea in sociologia e in istituzioni e metodi del servizio sociale);

2) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (con i corsi di laurea in matematica, in fisica, in scienze biologiche e con i bienni di studi propedeutici per l'ingegneria e per la medicina);

3) facoltà di economia e commercio (con i corsi di laurea in economia politica e in economia aziendale);

4) facoltà di lettere e filosofia (con i corsi di laurea in lettere e in lingue e letterature straniere moderne);

5) facoltà di organizzazione del territorio montano (con l'omonimo corso di laurea, destinato ad affrontare i problemi economici, agrari, zootecnici, idrogeologici del territorio).

Nuove facoltà o corsi di laurea possono essere istituiti nelle Università di cui all'articolo 1 secondo le norme dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 3.

Le Università di cui alla presente legge sono strutturate in dipartimenti. Il dipartimento organizza e coordina tutti gli insegnamenti svolti presso le varie facoltà, che ab-

biano finalità o caratteristiche comuni. Il personale, i locali, i mezzi finanziari, le attrezzature e i servizi necessari per le attività degli insegnamenti stessi sono assegnati al dipartimento, che ne determina l'utilizzazione mediante deliberazione del consiglio di dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è composto dalla totalità dei professori ufficiali e da rappresentanze elette da tutte le altre componenti universitarie; gli statuti dispongono circa i modi di elezione e di funzionamento dei consigli di dipartimento e potranno prevedere la costituzione di giunte esecutive nel caso di consigli particolarmente numerosi.

Il direttore di dipartimento, eletto dal consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita le funzioni amministrative e contabili previste per i direttori d'istituto dalla normativa vigente.

Ogni dipartimento dispone di propria sede. Le Università di cui alla presente legge possono inoltre destinare locali ed attrezzature ad attività comuni a più dipartimenti.

L'organizzazione dei corsi di laurea e le chiamate del personale insegnante restano di competenza della facoltà.

Art. 4.

Tra i dipartimenti di cui all'articolo precedente è comunque compreso il dipartimento di scienze dell'educazione.

In aggiunta alle normali attività didattiche e scientifiche, tale dipartimento, congiuntamente con i dipartimenti specificatamente interessati, organizza, per i laureandi e i laureati dei corsi di laurea che danno accesso all'insegnamento nei vari ordini di scuola, corsi annuali o biennali, per un anno prima e dopo la laurea, di formazione professionale comprendenti il tirocinio didattico. Alla organizzazione dei corsi partecipano le rispettive Regioni e gli organismi provinciali della scuola secondaria. A conclusione dei corsi, che comportano per gli allievi il rigoroso obbligo di frequenza e il divieto dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa esterna con corresponsione dell'assegno di studio, avranno luogo esami di abilitazione secondo modalità stabilite con

ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, su proposta degli organismi universitari interessati, in analogia a quanto disposto per le prove conclusive dei corsi abilitanti di cui alle disposizioni di legge vigenti nella materia.

Il dipartimento di scienze dell'educazione può disporre anche di personale docente, di ruolo o incaricato, specificamente destinato alla formazione degli insegnanti.

Art. 5.

Le attività didattiche relative a tutti i corsi di laurea e di diploma di ognuna delle Università di cui all'articolo 1 si svolgono in edifici costituenti un complesso accentrato, tale da assicurare lo scambio interdisciplinare e la possibilità di frequenza degli studenti qualunque sia il piano di studi da essi adottato.

Le Università di cui alla presente legge possono sperimentare altre forme esterne di attività, in accordo con la Regione e gli altri enti locali.

Tali attività, le cui sedi materiali potranno essere realizzate e gestite tramite convenzioni con enti locali direttamente interessati, potranno riguardare: l'educazione permanente degli adulti, corsi residenziali, seminari, ricerche di interesse territorialmente specifico, corsi di specializzazione particolari, attività di orientamento nella scelta della facoltà universitaria, attività di promozione culturale (mostre, teatro, musei, dibattiti, convegni), corsi estivi, aggiornamento professionale, corsi per stranieri, centri di sostegno e di assistenza didattica e bibliografica per studenti fuori sede, anche con l'uso di attrezzature tele e audiovisive.

Art. 6.

Allo scopo di consentire l'iscrizione alle varie facoltà dei diplomati di cui al punto *b*) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, le Università di cui alla presente legge, organizzano, d'intesa coi provveditorati agli studi della provincia sede della Università e delle provincie contermini, i corsi annuali integrativi di cui al citato punto *b*), ove già non siano in atto.

Esse forniscono assistenza didattica agli studenti regolarmente frequentanti detti corsi integrativi, e possono altresì fornire agli studenti stessi assistenza economica, secondo i criteri previsti per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Consigli di amministrazione, sentiti il Senato accademico, le facoltà e le scuole nonchè i dipartimenti che costituiscono l'Università, saranno predisposti e approvati i nuovi statuti delle Università di cui all'articolo 1.

Tali statuti, tenuto conto dell'attuale assetto della didattica nelle Università libere che vengono soppresse, consentiranno una sperimentazione sulla base dei principi di un'ampia autonomia didattica e scientifica.

Lo statuto dell'Università di Trento potrà prevedere, anche in deroga alle leggi vigenti, norme speciali conseguenti alla particolare natura della Regione a statuto speciale, in particolare in relazione ai problemi posti dal bilinguismo; tali norme dovranno essere adottate previo parere favorevole della Regione.

Art. 8.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Università di cui all'articolo 1 rimangono in carica gli attuali organi universitari, che, nei casi in cui ciò non sia già avvenuto, vengono integrati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni.

Art. 9.

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni stipulate dalle soppresse libere Università

con enti pubblici o loro consorzi o con istituzioni comunque impegnate per il loro finanziamento dovranno essere riviste o per stabilirne la cessazione di efficacia o per adeguarle alla nuova situazione e alle finalità di cui alla legge stessa.

Art. 10.

Il patrimonio mobile ed immobile delle Università di cui all'articolo 1 è devoluto alle Università statali, che subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici ad esse facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

L'organico del personale insegnante, assistente, di segreteria e ausiliario delle Università di cui all'articolo 1 è quello deliberato con regolari atti dai Consigli di amministrazione delle libere Università entro il 28 febbraio 1975.

Gli incrementi dell'attuale dotazione organica avverranno a norma delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli incarichi di insegnamento eventualmente conferiti in eccedenza rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti vengono mantenuti solo se coperti da docenti stabilizzati; fino a che presso una facoltà il numero di incarichi sia superiore a quello consentito, esso viene soppresso quando per qualsiasi motivo un docente stabilizzato lasci l'incarico.

Art. 12.

Il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di cui al primo comma dell'articolo 11 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con decorrenza dalla stessa data.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva carriera o categoria è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto o alla attività svolta; viene conservata a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata.

Al personale di ruolo delle Università di cui all'articolo 1, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo dei servizi prestato alle dipendenze delle Università stesse — come pure quelli eventualmente prestati alle dipendenze dello Stato antecedentemente all'inquadramento — viene riconosciuto come servizio dello Stato anche agli effetti di tutti i diritti relativi alla cessazione di rapporto di servizio.

Al personale delle Università suddette si applicano inoltre le disposizioni relative al riscatto dei servizi prestati.

Art. 13.

L'insegnamento tenuto dal personale docente non di ruolo nelle Università di cui all'articolo 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispondente insegnamento non di ruolo presso le Università di Stato.

Al personale insegnante non di ruolo si applicano le norme relative al personale non di ruolo delle Università statali.

Art. 14.

Alle facoltà, tra quelle di cui all'articolo 2, che siano di nuova istituzione, sovrintendono appositi Comitati ordinatori con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, demandano ai Consigli di facoltà; i Comitati decadono non appena siano coperti tre posti di professore di ruolo.

I Comitati sono composti di tre professori di ruolo competenti nei vari settori scientifici della facoltà, designati nell'ordine dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Regione interessata. Con decreto del Ministro della pubbli-

ca istruzione sarà disposto il collocamento fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico, dei componenti i Comitati ordinatori che ne facciano richiesta impegnandosi a seguire a pieno tempo l'attività dei Comitati stessi.

A partire dall'anno accademico di inizio delle attività didattiche vengono aggregati ai Comitati i professori di ruolo, i professori incaricati stabilizzati, due rappresentanti complessivamente dei professori non stabilizzati e degli assistenti di ruolo, un rappresentante dei contrattisti ed un rappresentante dei titolari di assegni di studio.

Qualora, alla scadenza di un triennio dalla nomina di un Comitato, non risultino coperti presso la facoltà tre posti di professori di ruolo, i membri del Comitato nominati ai sensi del comma secondo decadono e il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, provvede alla copertura del numero di cattedre necessario per la regolare costituzione del Consiglio di facoltà.

Finchè non possano essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie facoltà, i presidenti dei Comitati ordinatori, designati annualmente dai membri di ciascun Comitato, ne esercitano le funzioni.

Ai fini di cui al presente articolo, non è considerata di nuova istituzione la facoltà di architettura dell'Aquila, presso cui viene progressivamente trasferito tutto il personale dell'omonima facoltà di Pescara.

I piani di studio dei corsi di laurea di nuovo tipo previsti dall'articolo 2 vengono deliberati dai competenti organi accademici previo parere di apposite Commissioni scientifiche nominate dai Consigli di amministrazione e composte da esperti di riconosciuta competenza a livello nazionale. Per il corso di laurea in organizzazione del territorio montano la Commissione viene nominata di intesa tra le Università dell'Aquila e di Trento.

Art. 15.

Nella Regione Abruzzo è costituito il Comitato regionale per il coordinamento e lo sviluppo universitario.

Tale Comitato raccoglie ed elabora la documentazione sulle esigenze dello sviluppo universitario nella Regione, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali, e formula proposte indirizzate alla Regione e al Ministero della pubblica istruzione ai fini del migliore coordinamento e del più efficiente sviluppo dell'istruzione superiore in riferimento alle esigenze del territorio.

Con deliberazione del competente Consiglio regionale sono determinate le funzioni specifiche, le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al presente articolo; esso conterrà comunque una rappresentanza di ognuna delle Università della Regione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

L'Università « Gabriele D'Annunzio » ha sede nell'area già individuata dai competenti enti locali in località Madonna delle Piane, tra Chieti e Pescara.

Alla rapida realizzazione delle necessarie strutture edilizie è immediatamente destinata la somma di lire 30 miliardi nell'ambito del piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria; eventuali necessità aggiuntive saranno finanziate, secondo le procedure previste dal medesimo piano, in tempi successivi.

Fino a che non sia disponibile la sede di cui al primo comma, i corsi relativi alle facoltà di economia e commercio, di lettere e filosofia, di lingue e letterature straniere, di medicina e chirurgia, possono svolgersi nelle attuali sedi di Chieti e di Pescara; in tali città possono altresì svolgersi i corsi delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche relativamente agli studenti che ad esse chiedono l'iscrizione a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Restano in funzione fino al regolare completamento del corso di studio per gli studenti già ora ivi iscritti le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche a Teramo,

comunque per non oltre tre anni accademici, e di architettura a Pescara, per non oltre quattro anni accademici. Nessuna nuova immatricolazione è consentita a detta facoltà a decorrere dall'anno accademico 1975-1976.

La facoltà di magistero della soppressa libera Università dell'Aquila viene temporaneamente mantenuta nella corrispondente Università statale, con l'inquadramento del personale secondo le norme di cui alla presente legge; non sono ammesse nuove immatricolazioni a partire dal secondo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Entro il termine del quarto anno accademico successivo a tale data il personale, in relazione alle specifiche competenze, verrà trasferito ad una delle facoltà dell'Università « D'Annunzio », d'intesa tra i Consigli di amministrazione delle due Università e sentiti gli interessati ed i Consigli delle facoltà dell'Ateneo.

Art. 17.

Nella Regione Abruzzo l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo avrà sede, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nella città di Teramo. Nella stessa città è istituito un istituto statale di educazione fisica.

Art. 18.

Agli incrementi di organico di cui alla presente legge viene provvisto mediante i nuovi posti previsti per l'anno 1975 dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nonchè mediante l'aumento da 26 a 30 unità dell'organico dei dirigenti amministrativi delle Università con la qualifica di primo dirigente di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tabella IX, quadro G.

Alle rimanenti spese, valutate per l'anno 1975 in lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo a provvedimenti legislativi in corso nel settore della Pubblica istruzione.